

## **Trasparenza appalti, dal Garante della privacy ok condizionato** Chiesta più protezione dei dati, a metà settimana il parere della Conferenza Unificata

di Paola Mammarella

**12/02/2013** - Il decreto trasparenza si allinea alle richieste dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e ottiene il sì condizionato del Garante della privacy.



Dopo i rilievi al testo esaminato dal Consiglio dei Ministri del 22 gennaio scorso, una versione modificata è stata infatti inviata per il parere al Garante per la protezione dei dati personali e alla Conferenza Unificata. Quest'ultima dovrebbe pronunciarsi entro la metà della settimana.

### **Il parere del Garante della privacy**

L'ok del Garante è subordinato a una serie di richieste, come il bilanciamento tra protezione dei dati e obiettivo trasparenza. Ad esempio, "la necessità di realizzare un controllo diffuso sull'attività della Pubblica amministrazione non deve condurre a forme sproporzionate di diffusione di informazioni che possono finire per ledere i diritti dei cittadini".

Secondo il Garante, che per esprimere il proprio parere si è rifatto a quanto previsto dalla normativa europea, "Paesi europei non esistono forme di diffusione paragonabili a quelle che si intendono realizzare nel nostro".

Tra le informazioni che per il Garante non dovranno mai essere messe online compaiono dati sullo stato di salute o sulle condizioni economiche e sociali.

Allo stesso tempo, i documenti pubblicati dovranno essere rintracciabili solo mediante i motori di ricerca interna e dovranno essere stabiliti periodi differenziati di permanenza online.

### **Le modifiche dopo le osservazioni dell'Authority**

Secondo l'Authority, il testo entrato in CdM non colpiva con sanzioni amministrative tutti i casi di mancata comunicazione dei dati inerenti agli appalti. L'articolo 37, infatti, prevedeva multe solo per la mancata pubblicazione delle informazioni aggregate nei contratti di importo fino a 20 mila euro, del processo verbale di consegna lavori e del certificato di ultimazione lavori.

Al contrario, l'articolo tralasciava i casi in cui non fosse pubblicato il bando, la determina di aggiudicazione, la struttura proponente, l'oggetto, l'aggiudicatario, la base d'asta, il numero di offerenti e le eventuali modifiche contrattuali.

Allo stesso modo, l'Autorità di Vigilanza non avrebbe potuto segnalare le inadempienze alla Corte dei conti.

Rispondendo alle richieste dell'Autorità di Vigilanza, l'articolo 37 è stato riformulato prevedendo che le Amministrazioni pubblichino tutte le informazioni relative alle procedure di affidamento e la delibera a contrarre.

(riproduzione riservata)